

N. R.G. 57/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pierangela Congiu
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2005 pronunciata da:

[REDACTED] S.R.L. - ATTORE
contro
CASSA DI RISPARMIO [REDACTED] CONVENUTO [REDACTED]

CONCLUSIONI


Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pronunciata sentenza non definitiva n. 57/2012, emessa dal Tribunale di Rovigo in data 15 novembre 2012, con la quale la parte convenuta, Cassa di Risparmio [REDACTED] veniva condannata a restituire in favore dell'attrice [REDACTED] s.r.l. la somma di € 62.305,19, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di determinare il saldo del conto corrente azionato, scorporato dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di determinare un TEG superiore al saggio usurario.

All'udienza conclusa in data 4 giugno 2014, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione e superflua l'integrazione istruttoria, ha revocato l'ordinanza emessa in data 15 novembre 2012 ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, accogliendo in tal modo la richiesta formulata dalla stessa parte attrice nel corso della suddetta udienza.

La scrivente, infatti, ritiene che ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per l'accertamento del carattere usurario del tasso di interesse applicato deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto ai sensi dell'art. 2 bis, 2° comma, l. 28.1.2009 n. 2 e delle successive Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 soltanto a far data dall'entrata in



vigore di quest'ultima normativa, restando viceversa la c.m.s. esclusa dal calcolo nel periodo antecedente e in quello transitorio, come risulta dall'art. 2 bis, co. 2 e 3 l. n. 2 del 2009.

E' nota la varietà di opinioni che sono intervenute sulla questione relativa alla computabilità della c.m.s. nel T.E.G. ai fini del rispetto della normativa antiusura in tutti i rapporti antecedenti al 2009 (come nel caso di specie).

Due sentenze della Corte di Cassazione penale hanno affermato che la c.m.s. va sommata al saggio di interesse ai fini del calcolo del TEG¹.

L'argomento di carattere letterale utilizzato dalla Cassazione è fondato sull'art. 644 comma 4 c.p., il quale prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario (c.e. "tasso soglia") si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse imposte e tasse) collegate con l'erogazione del credito: *"tra essi ricorre indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente"*².

La Corte ricorda, inoltre, che il T.E.G. viene determinato mediante una procedura amministrativa, essendo devoluto al Ministro del Tesoro, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, il rilievo del «tasso effettivo globale medio» (l. n. 108 del 1996, art. 2 comma 4) e chiarisce che la legge affida al Ministero del Tesoro solo *"il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari"*³. Infine, la c.m.s. è stata inclusa nel TEG ad opera dell'art. 2-bis, comma 2 del d.l. 29 settembre 2008, n. 185, convertito con la l. 28 gennaio 2009, n. 2.

Tuttavia, per quanto concerne i rapporti ante legge 2/2009, parte della giurisprudenza di merito (tra gli altri Tribunale di Milano, Verona e Ferrara), a cui questo giudice aderisce, si è discostata da tale orientamento ritenendo che, in via transitoria, la soglia usuraria debba soggiacere alla metodologia di rilevazione usata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia e oltè fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni omnicomprensive di cui all'incipit del II comma della legge 108/96.

¹ Cass., sez. II, n. 28743 del 14 maggio 2010: *"Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un Istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito"* (conforme Cass. n. 12028 del 2010).

² Sent. n. 28743 del 14 maggio 2010..

³ Cass., sez. II, sent. n. 20148 del 18 marzo 2003.



Nel contesto normativo antecedente la legge n.2 del 2009 (il cui art.2 bis, secondo comma, espressamente prevede l'inclusione della c.m.s. nella verifica della soglia d'usura), infatti, una tale autonoma rilevazione era giustificata dalla diversità ontologica della commissione di affidamento rispetto agli interessi e dalla sua più corretta riconducibilità alla categoria degli oneri remunerativi, per cui la non riconducibilità della c.m.s. al primo elemento della formula algebrica di calcolo del tasso effettivo (proposta nelle istruzioni della Banca d'Italia), ossia agli interessi, era giustificata soprattutto dalla assoluta eterogeneità della c.m.s., suscettibile, tra l'altro di alterare esponenzialmente la dimensione percentuale degli interessi.

Tuttavia, se si ritiene anche per il passato di includere la c.m.s. convenuta nel tasso applicato, bisognerebbe aggiungere anche al TEG la c.m.s. separatamente rilevata dalla Banca d'Italia con la conseguenza, peraltro, che il tasso soglia effettivo si innalzerebbe per tutti i contratti, rendendo leciti in contratti non bancari, dove non viene fissata la c.m.s., anche tassi che, esclusa la c.m.s. dal TEG, invece, sarebbero stati usurari.

Un ulteriore motivo di esclusione della c.m.s. dal tasso applicato, di carattere eminentemente pratico, è l'estrema difficoltà di computo della c.m.s. che è collegata al picco di utilizzo per n. giorni con il tasso di interesse di saggio annuale.

Infine, altra considerazione in merito è connessa al fatto che le stesse sentenze di legittimità finiscono con il riconoscere che, anche se il d.m. effettua una mera ricognizione, la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644 c.p. non potrebbe trovare applicazione se non venisse portata a termine la procedura di rilievo dei tassi praticati. Ne consegue che poiché tale attività di rilevazione, pur trattandosi di mero accertamento tecnico, resta necessaria, appare contraddittorio sostenere che se ne possa prescindere nel determinare i criteri di calcolo del tasso applicato nella fattispecie e del TEG.

La questione dirimente concerne il valore (vincolante o meno) delle citate istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, se dalle indicazioni dell'Organo di vigilanza si potesse totalmente prescindere, il giudice di merito potrebbe liberamente valutare quali, tra commissioni, remunerazioni e spese, siano gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tasso effettivo praticato in un'operazione di finanziamento, per confrontare il valore risultante con la soglia di usura.

Dunque, il punto critico, tuttavia, è la considerazione che, così operando, si andrebbe a raffrontare alla soglia di usura un valore che, sia giuridicamente che tecnicamente, risulta disomogeneo rispetto ad essa.

Infatti, il tasso soglia si calcola sulla base del Tasso Effettivo Globale Medio e quest'ultimo, rilevato dalla Banca d'Italia, non tiene in considerazione la commissione di massimo scoperto,



inserire quest'ultima, *ex post*, nel costo effettivo del finanziamento comporta certamente una distorsione del sistema.

Pare superfluo rilevare che se, anche prima del 2009, le direttive di Banca di Italia avessero previsto l'inclusione della c.m.s. nel TEC, i tassi medi e, di riflesso, i tassi soglia, sarebbero stati proporzionalmente più elevati, escludendo probabilmente in alcuni casi, l'usurarietà dei contratti bancario.

Non va trascurato, infine, che le suddette istruzioni sono comunque vincolanti per gli istituti di credito, che non potrebbe operare in maniera difforme dalle indicazioni del proprio organo di vigilanza.

Esposte le ragioni sottese al mancato esperimento dell'attività istruttoria indicata nell'ordinanza emessa in data 15 novembre 2012, non resta a questo punto che liquidare le spese di lite che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, tenuto conto della somma attribuita alla parte vincitrice.

P.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

- pone definitivamente a carico di Cassa di Risparmio [redacted] le spese per la C.T.U., come già liquidate;
- condanna Cassa di Risparmio [redacted] a pagare in favore di [redacted] s.r.l. le spese di lite che liquida in € 1.430,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre € 500,00 per spese documentale ed oltre il 15% del compenso per spese forfetarie.

Manda alla Cancelleria per comunicazione alle parti.

Rovigo, 11 marzo 2015

Il Giudice

dott.ssa Pierangela Congiu

